

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

PROTOCOLLO - UDIENZE PENALI

Si conviene l'applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale di Benevento delle regole condivise denominate nel loro complesso: **"Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali"**.

Il presente protocollo costituisce un'intesa convenzionale tra istituzioni nell'ottica di un confronto su problematiche comuni alla Magistratura e all'Avvocatura.

Resta inteso che trattasi di indicazioni che cedono rispetto alle norme processuali ed alle prerogative riservate al Giudice che tiene l'udienza e che, in ogni caso, non potranno costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali e/o ordinamentali.

Scopo principale del presente documento è quello di consentire il corretto e sereno svolgimento dell'udienza penale, coinvolgendo in un sistema condiviso di rispetto delle regole, gli attori professionali del processo (Giudice, Pubblico Ministero, Difesa) al fine di:

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo;
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo;
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa;
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo;
- osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali.

E' necessario per il raggiungimento di detto obiettivo che i Magistrati e gli Avvocati sappiano vivere le rispettive diverse posizioni processuali, improntando la loro attività al rispetto formale e sostanziale delle norme di procedura, unitamente all'imprecindibile necessità di ascoltare le argomentazioni degli altri alla ricerca di un punto di convergenza, nel rigore e correttezza dei modi e dei toni.

Art. 1

L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia alle ore 9.00. Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati. Nel rito collegiale il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio di competenza del collegio.

Art. 2

L'aula ove verrà celebrato il dibattimento - compatibilmente con l'orario di ingresso nel Palazzo di Giustizia - viene aperta quindici minuti prima dell'udienza.

- L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:
- trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.);
 - verificare immediatamente e preliminarmente previa identificazione, i testimoni presenti indicandoli al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

Art. 3

Tutti i giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia da citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei processi con imputato detenuto presente (anche agli arresti domiciliari), per la stessa causa, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla eventuale discussione delle questioni preliminari e, di seguito, alle sole formalità di apertura del dibattimento ed all'ammissione delle prove.

Viene convenuto che, in ragione della semplicità delle relative determinazioni, in detta udienza potrà pervenirsi anche alla definizione dei processi per motivi di rito, di prescrizione, per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o, comunque, di pronta decisione.

In tale udienza filtro non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici, tranne che su accordo delle parti, previa valutazione di indispensabilità da parte del Giudice.

Per tale ragione le parti non citeranno i testimoni e i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne disporrà la citazione.

Art. 4

All'esito dell'udienza, cosiddetta di smistamento o filtro, i processi monocratici sono rinviati dal Giudice, possibilmente ad orario fisso, con indicazione degli orari:

- fascia oraria ore 10.00/12.00;
- fascia oraria ore 12.00/14.00;
- fascia oraria dalle ore 14.30.

I processi collegiali sono, invece, rinviati con indicazione dell'orario fisso per ciascun procedimento.

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il procedimento non sarà chiamato.

Il rinvio di un processo senza l'indicazione dell'ora s'intende fatto per le ore 10.00.

Art. 5

Il ruolo è compilato in modo che l'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, non si protragga tendenzialmente oltre le ore 16.30, fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la straordinaria necessità che si presenti di completare la trattazione di un processo o di una sua fase.

Il numero di processi da trattare in ogni singola udienza non deve essere superiore a trenta.

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la **priorità assoluta** secondo la disposizione di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. che qui si intende integralmente richiamata.

Art. 6

Il Giudice, all'inizio di ogni fascia oraria verifica quali siano i processi ancora da celebrare e, qualora intervengano ritardi imprevisti, sentite le parti presenti

interessate, dispone un nuovo ordine di chiamata nonché l'eventuale rinvio ad altra udienza dei procedimenti che non possono essere celebrati per cause sopravvenute.

Nell'ambito delle singole fasce orarie, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti presenti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), con rito direttissimo, a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice, dopo aver effettuato preliminarmente l'appello di tutti i processi chiamati e verificata la presenza delle parti e dei testimoni, al fine di accertare eventuali cause di rinvio, tratta con precedenza i processi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, i processi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore o per altra causa, i processi nei quali è stata presentata istanza di "patteggiamento" o istanza di giudizio abbreviato, e gli incidenti di esecuzione.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i processi di cui al precedente comma e, compatibilmente con le esigenze dei difensori che documentino concomitanti impegni professionali e particolari **motivi di impedimento**, il Giudice tratta, nell'ordine, i processi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenni o provenienti da Regioni diverse. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante.

Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero e degli altri Avvocati.

Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, salvo che ricorrano gli estremi della semplicità del fatto e delle questioni giuridiche nonché il consenso delle parti.

La citazione dei testi deve essere effettuata per l'orario della fascia di appartenenza del processo; i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace devono essere trattati in una fascia diversa dalla prima.

Art. 7

Il Giudice in presenza di processi la cui complessità rende ipotizzabile la trattazione in più udienze, d'ufficio o su richiesta di parte, determinerà un calendario dei rinvii al fine di programmare la durata del processo e consentire alle parti di organizzare la propria partecipazione alle udienze.

Nei casi in cui sia stato concordato un calendario dei rinvii, gli Avvocati si impegnano ad organizzare la propria attività professionale in modo da assicurare la partecipazione alle udienze stabilite e a comunicare eventuali sopravvenuti impedimenti in tempo utile per consentire una diversa organizzazione delle udienze di prosecuzione del giudizio.

Art. 8

Le istanze di rinvio o di differimento orario del procedimento dovranno essere presentate dagli Avvocati con adeguato anticipo rispetto all'udienza o, solo laddove motivate dalla imprevedibilità dell'impedimento, all'apertura dell'udienza.

Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice - tendenzialmente - riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga (in considerazione della tipologia delle questioni da trattare, del numero dei testimoni da ascoltare, della fase in cui versa il dibattimento).

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio, fissando, preferibilmente, le ultime fasce orarie.

Art. 9

Qualora l'intera udienza debba essere rinviata per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, la Cancelleria "a soli fini informativi" (per contemperare le esigenze organizzative delle parti) provvederà ad esporre avviso nella Cancelleria stessa dandone comunicazione telematica o telefonica - anche mediante ausilio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - alle parti interessate.

Art. 10

I Magistrati, i Difensori, gli Assistenti di udienza e gli Ufficiali Giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga.

All'inizio dell'udienza il Giudice verificherà la presenza in aula del difensore d'ufficio, di turno per la giornata, indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Giudice provvederà alla segnalazione all'Organo Competente dei nominati di coloro che intendono partecipare all'udienza privi di toga ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dei difensori di ufficio assenti.

Art. 11

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero ed i Difensori conferiscono con il Giudice con le modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti processuali.

Benevento, 12 giugno 2012.

Dr. ROCCO CARBONE - *Presidente del Tribunale*
Dr. GIUSEPPE MADDALENA - *Procuratore della Repubblica*
Dr.ssa MARILISA RINALDI - *Presidente della Sezione Penale*
Avv.to CAMILLO CANCELLARIO - *Presidente dell'Ordine degli Avvocati*
Avv.to VINCENZO REGARDI - *Presidente della Camera Penale*